



# COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 29/11/2022

Proposta n. 79 del 03/11/2022

**OGGETTO: PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "DON MILANI" FRAZIONE LINERI E RELATIVO AMPLIAMENTO - MODIFICA DELIBERAZIONE CS N.37/2021 ACQUISIZIONE EX ART. 42 BIS DPR 327/2001 DELLE PARTICELLE 83- 562-82 DEL FOGLIO 13 - APPROVAZIONE TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEI GIUDIZI CORTE D'APPELLO DI CATANIA RG N. 717/2016 E N. 1614/2021 E TAR CT RG N. 2198/2020.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:12 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale		X	
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X		
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale	X		
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale	X		
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
LICCIARDELLO ANTONIO	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale	X		
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale		X	
VAZZANO TOMMASO ALBERTO	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale	X		
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale		X	
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale	X		
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
PANEPINTO ORAZIO	Consigliere Comunale		X	
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		

TOTALE 18 6

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano il Sig. Marchese M.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Sabrina Ragusa.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Rapisarda A., Vinciguerra A. e Sofia M.A.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 391 del 10.11.1986 sono stati approvati gli atti relativi alla costruzione di una scuola media (poi intestata a Don Milani) nella frazione Lineri e ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 130 del 15.11.1982 l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

con Ordinanza sindacale n. 841 del 28.03.1988 è stata autorizzata l'occupazione in via temporanea d'urgenza per una durata di cinque anni delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, comprendenti il terreno di proprietà dei sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria per la complessiva superficie di mq 2.101,00 (intera particella 82 di mq 680 e porzione di mq 1.421 della particella 83);

per effetto del frazionamento del 03.03.1989 prot. n. 132285, le superfici interessate risultano distinte in catasto al foglio 13, porzione della particella 82 (ex particella 799 di mq 660, oggi facente parte della particella 89 di maggiore estensione) e porzione della particella 83 (ex particella 790 di mq 1778, oggi facente parte della particella 89 di maggiore estensione) estese complessivamente mq 2.438,99;

il termine quinquennale di occupazione legittima per effetto dell'art. 22 della legge n. 158/1991 è stato prorogato per un biennio e, pertanto, fino al 28.03.1995 e a tale data la procedura espropriativa non è stata definita con l'emissione del decreto di esproprio;

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 472 del 09.04.1996 è stato approvato il progetto di ampliamento della scuola media Don Milani con conseguente dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori deliberati, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 35 del 10.08.1978;

con Ordinanza sindacale n. 31 del 04.03.1997, per la realizzazione del suddetto ampliamento, è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di anni cinque a far data dal 09.04.1996, di un ulteriore tratto di terreno di mq 1.165,50 della originaria particella 83 del foglio 13;

con ordinanza n. 3 del 25.01.2001 è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione di occupazione temporanea che non venne accettata dai sigg.ri Bruno;

con Ordinanza n. 30 del 05.12.2002 è stato disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 18.100,42 a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima;

il termine quinquennale di occupazione legittima della suddetta ulteriore porzione della particella 83 è scaduto il 09.04.2001 e a tale data la procedura espropriativa non è stata definita con l'emissione del decreto di esproprio;

in relazione alle due procedure di occupazione d'urgenza sopra descritte, i Sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria, nella qualità rispettivamente di proprietario ed usufruttuaria degli immobili in oggetto, con atto di citazione notificato il 23.12.2004, hanno promosso avanti alla Corte d'Appello di Catania un giudizio di opposizione alla stima, iscritto al n. 5/2005 RG per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Catania con Sentenza n. 730 del 26.05.2009;

con atto notificato il 30.04.2010 i sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta statuizione;

in parziale accoglimento del suddetto ricorso la Corte di Cassazione con Sentenza n. 3401/2016 ha riformato la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui non era stata ritenuta ammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;

con atto notificato il 18.05.2016 i sigg.ri Bruno hanno riassunto il giudizio nei confronti del Comune avanti alla Corte d'appello di Catania (RG n. 717/2016), chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione legittima pari ad € 90.895,01 con condanna del Comune al pagamento;

la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1124 del 01.07.2020, ha determinato l'indennità di occupazione legittima delle aree occupate in complessivi € 20.460,62 (€ 15.904,60 per la porzione est di mq 2.438,00 ed € 4.556,02 per la porzione c.d. ovest di mq 1,165,00). Inoltre la Corte ha rigettato la domanda di pagamento diretto condannando il Comune al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della indennità come determinata (oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità a partire dalla data dei rispettivi decreti di occupazione sino al versamento della indennità) nonché al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio per tutte le fasi nelle quali si era articolato e precisamente in € 2.742,00 oltre accessori per il giudizio avanti alla Corte d'appello di Catania definito con sentenza n. 730 del 26.05.2009, in € 2.943,00 oltre accessori per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione definito con Sentenza n. 3401/2016, in € 6.697,50 oltre accessori per il giudizio di rinvio e ha posto le spese di CTU definitivamente a carico del Comune;

nelle more del predetto giudizio, con ricorso notificato il 02.08.2010 e iscritto al n. 2198/2010 RG i Sig.ri Bruno hanno adito anche il TAR Sicilia sez. Catania per la declaratoria di illegittimità dell'occupazione disposta dal Comune per non avere pronunciato i provvedimenti ablatori entro i termini di legittimità dei decreti di occupazione n. 841 del 28.03.1988 e n. 31 del 04.04.1997, nonché per la condanna alla restituzione in loro favore dei terreni occupati, previa demolizione dell'edificio scolastico realizzato, e al risarcimento del danno per i periodi di occupazione illegittima, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

con Deliberazione n. 37 del 23.09.2021 della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 dell'immobile in testa ai sigg.ri Bruno occupato dal sedime dell'edificio scolastico foglio 13 particella 89 (ex 790 e 799) porzione per complessivi mq 2.438,00, la restituzione ai suddetti proprietari dell'immobile non occupato dal sedime dell'opera pubblica (foglio 13 particella 83 di mq 977,00), determinando l'indennizzo complessivo dovuto in € 208.703,82 per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per l'occupazione legittima e illegittima con copertura finanziaria per € 60.950,00 con imputazione al capitolo 73027 codici 01.05.02 "indennità per acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 - A/A vincolato" - bilancio 2021" e per € 147.753,82 con imputazione al capitolo 73028 codici 01.05.1.10 "Indennità per acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 bilancio 2021;

il suddetto provvedimento è stato impugnato dai Sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria:

- con ricorso in opposizione alla stima avanti alla Corte d'appello di Catania notificato il 08.11.2021 [REDACTED] RG 1614/2021 per la determinazione delle indennità dovute ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001;

- con ricorso notificato il 07.12.2001 per motivi aggiunti avanti al TAR nel ricorso n. 2198/2010 RG, lamentando l'illegittima restituzione della porzione di mq 977,00, ritenendone errata l'estensione per essere di mq 1.165,00 (e non di mq. 977,00) e per essere totalmente interclusa e non raggiungibile da pubblica via a seguito delle precedenti occupazioni disposte dall'Ente;

a seguito di ulteriori verifiche sui luoghi è stato accertato che l'area per la quale era stata disposta la restituzione (foglio 13 part. 83 di mq 977,00) di fatto non è raggiungibile dalla pubblica via e che, la differenza delle superfici lamentata dai ricorrenti ( 1.165,00 mq anziché 977,00 mq) è dovuta ad una errata individuazione iniziale, conseguente al frazionamento che ha generato la particella 562, intervenuto il 28.07.1977 ma in atti catastali dal 14.03.1991 che ricomprende la differenza tra le superficie;

pertanto, ritenendo di dovere provvedere all'acquisizione anche dell'area interclusa, con nota prot. n. 34446 del 10.06.2022 è stato dato avviso ai Sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria dell'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 anche dell'area complessivamente estesa per mq 1.597,00 segnata in catasto terreni al foglio 13 part. 83, 562 e 82, a parziale modifica della deliberazione della C.S. n. 37 del 23.09.2021;

nelle more, nell'ambito del predetto giudizio di opposizione alla stima RG 1614/2021, con ordinanza del 21.02.2022 la Corte d'Appello di Catania, per la determinazione delle indennità dovute ex art. 42 bis DPR ha nominato CTU l'ing. Giancarlo Messina, che in data 27.06.2022 ha depositato la relazione definitiva nella quale ha quantificato:

- per la prima procedura espropriativa, in € 86.740,49 l'indennità per il pregiudizio patrimoniale, in € 8.674,05 l'indennità per il pregiudizio non patrimoniale e in € 116.058,78 l'indennità di occupazione senza titolo (calcolata dal 29.03.1995 sino al 31.12.2021), per un totale di € 211.473,32;

- per la seconda procedura espropriativa, in € 48.385,85 l'indennità per il pregiudizio patrimoniale, in € 4.838,58 l'indennità per il pregiudizio non patrimoniale, in € 50.151,93 l'indennità di occupazione senza titolo (calcolata dal 09.04.2001 sino al 31.12.2021) per un totale di € 103.376,36;
- per la part. 83 per la quale era stata disposta la restituzione, in € 24.096,11 l'ulteriore indennità di occupazione senza titolo (calcolata relativamente al periodo dal 18.05.1988 al 05.05.1997) in relazione alla condizione di inaccessibilità ingeneratasi con l'immissione in possesso della più estesa porzione avente l'unico accesso da strada (ex partt. 790 e 799); ed, inoltre,
- per la prima procedura espropriativa, in € 51.201,17 l'indennità di occupazione legittima (calcolata 28.03.1988 al 28.03.1995);
- per la seconda procedura espropriativa, in € 16.128,61 l'indennità di occupazione legittima (calcolata 06.05.1997 al 08.04.2001);

e così per un importo complessivo di € 406.275,51. Il suddetto giudizio verrà chiamato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2022 a seguito della concessione da parte della Corte d'Appello di "un ultimo e definitivo rinvio";

Considerato che :

*l'art. 42 bis del DPR 327/2001, comma 1, dispone che "valutati gli interessi in conflitto l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene";*

la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la predetta norma non attribuisce all'Amministrazione una semplice facoltà, ma *"L'Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all'esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all'interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell'immobile"* (CFR TAR CT n. 2874/2012);

pertanto nei casi di cui al citato art. 42 bis, si impone la valutazione degli interessi in conflitto in quanto, nei casi in cui risulti prevalente l'interesse pubblico alla acquisizione del bene, l'Amministrazione non potrebbe procedere alla restituzione dell'immobile poiché ciò pregiudicherebbe il corretto perseguimento dell'interesse cui la stessa è deputata a soddisfare;

l'art. 42 bis del DPR 327/2001 risulta applicabile anche in relazione a fattispecie anteriori al TU ( cfr TAR Sicilia Palermo 23.10.2012 n. 2072) e dunque anche nel caso in parola;

nell'ordinamento giuridico vigente l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del DPR, è consentita solo quando costituisce l'*extrema ratio* per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e a conclusione di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, sempre che non siano configurabili altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione del bene al privato, sia essa totale o parziale, previa riduzione in pristino (cfr CdS Sentenza Sez, IV n. 3905 del 19.06.2016);

Accertato che:

l'area di proprietà dei Sig.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria segnata in catasto al foglio 13 part. 83 di mq 977, occupata per effetto dell'ordinanza sindacale n. 31 del 04.03.1997 nonostante non sia stata utilizzata dal Comune di Misterbianco per la realizzazione delle opere di ampliamento dell'edificio scolastico e, pertanto, non abbia subito alcuna irreversibile trasformazione di tipo edificatorio, risulta non accessibile dalla pubblica via per effetto delle altre acquisizioni;

anche la part. 562 del foglio di mappa 13, estesa per mq 600,00 mai menzionata nelle procedure espropriative, è rimasta priva di accesso dalla pubblica strada e, pertanto, risulta assimilabile ad un'area irreversibilmente trasformata, per la quale è possibile intervenire con la procedura prevista dall'art. 42 bis del DPR 327/2001;

Ritenuto di dovere disporre, a parziale modifica della Deliberazione della Commissione Straordinaria n.37/2021, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune anche delle suddette ulteriori porzioni di terreno rimaste intercluse;

Considerato che:

al fine di dirimere l'annosa vicenda, risulta opportuno per l'Ente procedere all'acquisizione bonaria dell'area a definizione dei contenziosi in atto con i proprietari;

i Sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria tramite il loro legale con pec del 08.11.2022 si sono dichiarati disponibili a definire in via bonaria tutte le pendenze giudiziali in corso, addivenendo ad una transazione, il cui schema allegato al presente atto ne è parte integrante, che prevede:

1. la determinazione in € 325.000,00 - inclusi € 18.100,42 depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti con ordinanza n. 30 del 05.12.2002, oltre gli interessi maturati su tale deposito - della somma dovuta per l'acquisizione in proprietà del Comune, di tutte le aree interessate dalle procedure espropriative in questione, per totali mq 4.035,00 e precisamente:
  - immobile censito in catasto al foglio 13 part. 89 - porzione - (ex 790 e 799) per complessivi mq 2.438,00 occupato dal sedime dell'edificio scolastico e acquisito al patrimonio comunale ex art. 42 bis DPR 327/2001 giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 37 del 23.09.2021;
  - immobile censito in catasto al 13 partt. 83, 562 e 82 di complessivi mq 1.597,00 per i quali è stato avviato il procedimento di acquisizione sanante con nota prot. n. 34446 del 10.06.2022.
2. la superiore somma è da intendersi a tacitazione forfettaria di tutte le pretese dei Sig.ri Bruno e, pertanto, comprensiva di quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 42 bis DPR 327/01 per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale, per occupazione senza titolo, nonché quale indennità di occupazione legittima. Inoltre la stessa, vale quale rimborso spese processuali dovute in forza della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1124 del 01.07.2020, per spese legali, nonché per la definizione del giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di Catania, iscritto al n. 1614/2021 RG e del giudizio pendente innanzi il TAR Catania, iscritto al n. 2198/2010 RG, con compensazione delle spese giudiziali, senza più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo al momento del pagamento.
3. il pagamento della superiore somma da parte del Comune, previa produzione di certificazione notarile attestante la titolarità degli immobili in questione e l'assenza di diritti di terzi, risulta così suddivisa:
  - quanto ad € 306.900,00 da corrispondere, entro il termine 10.01.2023, mediante versamento a mezzo bonifico bancario sui conti corrente che verranno all'uopo indicati dai sigg. Bruno Salvatore e Bruno Maria, ripartiti nelle modalità indicate dagli stessi;
  - quanto alla somma di € 18.100,42 oltre agli interessi maturati ad oggi, già depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, giusta ordinanza dirigenziale n. 30 del 05.12.2002, sarà corrisposta, con copia della relativa quietanza, mediante provvedimento di svincolo entro il 15.12.2022, ripartite nei modi indicati dai Sigg. Bruno;
4. rimangono a carico del Comune le spese di registrazione delle sentenze rese dal giudice ordinario come le spese di CTU che verranno liquidate in favore dell'Ing. Giancarlo Messina dalla Corre d'Appello di Catania;

Visto il parere legale dell'Avvocato Comunale prot n. 71139 del 08.11.2022 con il quale si evidenzia come la predetta transazione rappresenti una soddisfacente soluzione al contenzioso in oggetto, alla luce della nota prot. n. 34446 del 10.06.2022 sopra citata, con la quale il Comune ha già manifestato l'intendimento di acquisire, ex art. 42 bis, anche le ulteriori porzioni di terreno rimaste intercluse, riconoscendo così la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti promosso dai Sig.ri Bruno avanti al TAR e che, in caso di mancata definizione bonaria, potrebbe comportare un aggravio di spese legali. Inoltre, nel giudizio di opposizione alla stima, nonostante le difese del Comune, la Corte d'appello potrebbe fare propria la stima del CTU determinando quindi, a titolo di indennità, una somma ampiamente superiore rispetto a quella convenuta in sede di transazione. Ed ancora, ulteriore vantaggio nasce dalla considerazione che la stessa è inclusiva di tutto quanto dovuto per le spese legali dovute per effetto della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1124 del 01.07.2020;

Visto l'art. 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

Visto l'O.R.EE.LL.;

## SI PROPONE

Le premesse formano parte integrante del presente atto:

1. Di disporre, a parziale modifica della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 37 del 23.09.2021, stante il preminente interesse pubblico come argomento in premessa, l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, dell'immobile censito in catasto al foglio 13 part. 83 di mq 977, part. 562 di mq 600 e part. 82 di mq 20 in testa alla ditta Bruno Salvatore e Bruno Maria.

2. Di approvare l'allegato schema di transazione per la definizione in via bonaria di tutte le pendenze giudiziali in corso con i Sigg.ri Bruno Salvatore e Bruno Maria, come da schema di transazione che si allega al presente atto per farne parte integrante, con la quale si prevede:

- la determinazione in € 325.000,00 - inclusi € 18.100,42 depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti con ordinanza n. 30 del 05.12.2002, oltre gli interessi maturati su tale deposito - della somma dovuta per l'acquisizione in proprietà del Comune, di tutte le aree interessate dalle procedure espropriative in questione, per totali mq 4.035,00 e precisamente:
  - immobile censito in catasto al foglio 13 part. 89 - porzione - (ex 790 e 799) per complessivi mq 2.438,00 occupato dal sedime dell'edificio scolastico e acquisito al patrimonio comunale ex art. 42 bis DPR 327/2001 giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 37 del 23.09.2021
  - immobile censito in catasto al 13 part. 83, 562 e 82 di complessivi mq 1.597,00 per i quali è stato avviato il procedimento di acquisizione sanante con nota prot. n. 34446 del 10.06.2022.
- che la superiore somma è da intendersi a tacitazione forfettaria di tutte le pretese dei Sig.ri Bruno e, pertanto, comprensiva di quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 42 bis DPR 327/01 per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale, per occupazione senza titolo, nonché quale indennità di occupazione legittima. Inoltre la stessa, vale quale rimborso spese processuali dovute in forza della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1124 del 01.07.2020, per spese legali, nonché per la definizione del giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di Catania, iscritto al n. 1614/2021 RG e del giudizio pendente innanzi il TAR Catania, iscritto al n. 2198/2010 RG, con compensazione delle spese giudiziali, senza più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo al momento del pagamento.
- che il pagamento della superiore somma da parte del Comune, previa produzione di certificazione notarile attestante la titolarità degli immobili in questione e l'assenza di diritti di terzi, verrà corrisposta:
  - quanto ad € 306.900,00 da corrispondere, entro il termine 10.01.2023, mediante versamento a mezzo bonifico bancario sui conti corrente che verranno all'uopo indicati dai sigg. Bruno Salvatore e Bruno Maria, ripartiti nelle modalità indicate dagli stessi;
  - quanto alla somma di € 18.100,42 oltre agli interessi maturati ad oggi, già depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, giusta ordinanza dirigenziale n. 30 del 05.12.2002, sarà corrisposta, con copia della relativa quietanza, mediante provvedimento di svincolo entro il 15.12.2022, ripartite nei modi indicati dai Sigg. Bruno;
- che rimangono a carico del Comune le spese di registrazione delle sentenze rese dal giudice ordinario, così come le spese di CTU che verranno liquidate in favore dell'Ing. Giancarlo Messina dalla Corte d'Appello di Catania.

3. Di dare atto che la superiore somma € 325.000,00 - inclusi € 18.100,42 depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti con ordinanza n. 30 del 05.12.2002, oltre gli interessi maturati su tale deposito -

risulta comprensiva delle indennità dovute ex art. 42 bis DPR 327/2001 sia per l'area di mq 2.438,00 di sedime dell'edificio scolastico acquisita al patrimonio immobiliare del Comune con Deliberazione di C.S. n. 37 del 23.09.2021 distinta in catasto al foglio 13 part. 89 - porzione - (ex 790 e 799) sia per le ulteriori aree di complessivi mq 1.597,00, acquisite con il presente provvedimento, distinte in catasto tutte al foglio 13 part. 83 di mq 977,00, part. 562 di mq 600,00 e part. 82 di mq 20,00.

4. Di dare atto che la predetta somma di € 306.900,00 trova copertura come di seguito:

- per € 60.950,00 al cap. 73027 cod. 01.05.2.02 "Indennità per acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 A/A vincolato" - residui bilancio 2021, giusta impegno n. 2420/2021 di cui alla Determinazione n. 2142/2021;
- per € 147.753,82 al cap. 73028 cod. 01.05.1.10 "Indennità per acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001" - residui bilancio 2021, giusta impegno n. 2421/2021 di cui alla Determinazione n. 2142/2021;
- per € 39.925,00 mediante utilizzo di risorse disponibili nella *Missione 1 Programma 5 Titolo 2* del bilancio di previsione 2022/2024;
- per € 58.271,18 mediante utilizzo di risorse disponibili nella *Missione 1 Programma 11 Titolo 1* del bilancio di previsione 2022/2024.

5. Di demandare al Responsabile della P.O. dell'8° Settore Funzionale l'adozione dei conseguenti atti di gestione e adempimenti di competenza necessari alla stipula della predetta transazione, compresi gli impegni di spesa.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Sebastiano Saglimbene

---

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile dell' 8° Settore Funzionale  
VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

---

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III  
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

---

**Il Presidente** passa alla trattazione del 3° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 79 del 03/11/2022: “*Procedura espropriativa per la realizzazione della Scuola Media “Don Milani” frazione Lineri e relativo ampliamento – Modifica Deliberazione CS n. 37/2021 acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 delle particelle 83-562-82del foglio 13 – Approvazione transazione a definizione dei Giudizi Corte d’Appello di Catania RG n. 717/2016 e n. 1614/2021 e TAR CT RG n. 2198/2020*”. Fa presente che è presente il funzionario del VIII Settore ing. Orlando V. e l’Avv. Olla A. funzionario del II Settore, per illustrare la proposta di deliberazione.

**Chiede di intervenire il consigliere Privitera M.:** grazie signor Presidente, prima di iniziare a trattare l’ordine del giorno, chiedo cinque minuti di sospensione, se siamo tutti d’accordo.

**Il Presidente,** alle ore 21:10, constatato il consenso unanime dei n. 18 consiglieri presenti, dispone una breve sospensione dei lavori consiliari di cinque minuti.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 21:20, risultano presenti all’appello nominale n° 18 consiglieri: *Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.* Il Presidente dichiara, pertanto, valida la continuazione.

**L’Ing. Orlando V. Responsabile del Settore Lavori Pubblici,** interviene: la proposta riguarda l’approvazione di una transazione per definire un contenzioso relativo ad una procedura espropriativa iniziata alla fine degli anni ‘80, riguardante praticamente l’area attualmente occupata dall’edificio scolastico Don Milani a Lineri, una porzione, diciamo, dell’area attualmente occupata dalla scuola. Questa proposta riguarda la transazione per acquisire e quindi per definire bonariamente l’occupazione, ormai divenuta illegittima, di più di circa 4.000 metri quadrati, di cui una porzione era già stata definita con l’acquisizione sanante con una precedente delibera della Commissione Straordinaria, approvata un anno fa, che prevedeva però la contestuale restituzione ai proprietari della restante area non occupata dal sedime dell’edificio scolastico. Successivamente, però, accertato che l’area non occupata dal sedime edificio scolastico di fatto è interclusa, quindi non sarebbe poi utilizzabile, quindi raggiungibile dai proprietari, i proprietari hanno attivato un’ulteriore procedura, diciamo un’ulteriore causa, un’ulteriore ricorso sia al TAR che alla Corte d’Appello, per quanto riguarda la definizione del valore di stima dell’immobile; quindi sostanzialmente la proposta definisce transattivamente la definitiva acquisizione al patrimonio del Comune dell’area, sia dell’area occupata dal sedime della scuola, sia della restante area che è stata a suo tempo interessata da una procedura espropriativa ma di fatto attualmente libera e non occupata dall’edificio, che però resterebbero nell’area accorpata all’area della scuola.

**L’avv. Ollà A., Responsabile del Settore Affari Legali:** come anticipato dall’ingegnere Orlando, la proposta appunto ha all’oggetto l’approvazione di una proposta transattiva, meglio ha ad oggetto anzitutto l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune anche di un’ulteriore porzione di quest’area che era stata, diciamo, interessata alla procedura espropriativa, per la quale con deliberazione della Commissione Straordinaria, era stata disposta la restituzione. Preso atto che quest’area era interclusa. come del resto rilevato dai proprietari nel ricorso al TAR, si è appunto dato l’avvio al procedimento per l’acquisizione anche di questa porzione residua. Inoltre, con l’approvazione della proposta si approva appunto la proposta transattiva, che prevede una definizione di tutto il complesso contenzioso che ha interessato questa procedura espropriativa e quindi sia il giudizio che attualmente pende alla Corte d’Appello per la determinazione dell’indennità, appunto, relativa all’acquisizione disposta dalla Commissione Straordinaria, che i ricorsi pendenti avanti al TAR con i quali i proprietari avevano impugnato appunto questa delibera. La proposta transattiva risulta conveniente se noi consideriamo che, appunto, il Comune ha riconosciuto questa necessità di acquisire anche queste porzioni intercluse e che comunque, rispetto al giudizio avanti alla Corte d’Appello già è stata redatta CTU con la quale è stata determinata una somma superiore, diciamo il CTU ha riconosciuto un ammontare superiore a titolo di indennità ex articolo 42 bis del Testo unico per gli espropri e che probabilmente, nel caso in cui questo giudizio andasse a conclusione non è da escludere che la Corte d’appello può fare propria questa determinazione del CTU e quindi, da questo punto di vista, appunto, risulta opportuno chiudere questi giudizi perché, in caso contrario, l’Ente potrebbe essere esposto a pagare somme nettamente superiori.

**Chiede di intervenire il consigliere Anzalone A.,** Presidente della VI Commissione bilancio: grazie Presidente, allora cerchiamo in due minuti, spero, di spiegare la situazione per come l’abbiamo spiegata noi e devo dire se mi permette, comincio subito dice, ma sono frasi fatte, no, perché avevamo convocato noi in

realtà all'inizio i dirigenti l'ingegner Orlando e anche l'avvocato Ollà, poi, però, la Commissione ha studiato le carte e ci siamo resi conto che potevamo arrivare a trovare il bandolo della matassa anche senza l'ausilio e quindi senza disturbare dirigenti. Così in effetti è stato, e quindi voglio ringraziare i miei commissari per questa ulteriore serietà dimostrata nello studiare le carte. Allora si tratta di una vicenda, che il Presidente mi permette definire fastidiosa, lo dico con molta correttezza, ma anche con spirito critico, perché noi è vero che siamo Consiglieri comunali, ma non siamo yes man, e abbiamo anche le nostre idee ci mancherebbe altro. E' una vicenda che nasce nel 1986, allorché il Consiglio comunale dell'epoca, con una deliberazione del 10 novembre '86 la numero 193, approva gli atti relativi alla costruzione di quell'edificio che oggi è la Don Milani, all'epoca scuola media e poi Istituto Comprensivo Statale, dichiarando l'opera di pubblica utilità urgente e indifferibile, secondo la legge. In conseguenza di ciò, il Sindaco dell'epoca nell'88 autorizza l'occupazione in via temporanea d'urgenza per un periodo di cinque anni, che poi viene prorogato per un altro biennio, quindi per sette anni, di queste aree che occorre per la realizzazione dell'opera, che erano aree ricadenti in un terreno di proprietà di due signori Bruno che poi con un frazionamento effettuato nell'89 diventa di 2.438 metri quadrati, cosiddetta porzione est, come ho letto dalle carte. Alla data del 1995 il 28 marzo 1995, Presidente, non c'è ancora alcun decreto di esproprio. Nel '96 e quindi già siamo nella seconda legislatura che si occupa della questione, perché è una questione che attraversa sei sindacature, nel '96 l'allora Giunta municipale approva il progetto di ampliamento della scuola, sempre con la dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione d'urgenza per cinque anni che poi diventano sette di un altro tratto ed è lo stesso terreno di altri 1.165 metri quadrati, cosiddetta porzione ovest, nei confronti dei proprietari, i quali proprietari però non accettano l'indennità provvisoria elargita dal Comune che era di € 18.100,00 e il Comune la deposita alla Cassa depositi e prestiti, ed è ad oggi, credo, depositata presso la Cassa depositi e prestiti e rientrano nella transazione che poi vedremo da qui a qualche minuto. Quindi al 9 aprile 2001 nessun decreto di trasferimento di esproprio, quindi nessun provvedimento ablatorio del terreno in oggetto è intervenuto, a quel punto succede che i proprietari incominciano con i procedimenti giudiziari nei confronti del Comune di Misterbianco. Fanno un primo procedimento di opposizione alla stima che, come sappiamo, si tiene davanti alla competenza esclusiva della Corte d'appello per le 2 procedure, chiedendo determinarsi le indennità. La Corte d'appello lo dichiara inammissibile con una sentenza del 2009, sentenza che loro impugnano in Cassazione, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza dicendo no, torna alla Corte d'Appello, ma con una diversa composizione per determinare l'indennità, benissimo, e loro, siamo arrivati già al 2016, rifanno il ricorso in Corte d'appello che lo decide nel 2020. I tempi della giustizia sono tali che tre cause si sono prese già 12 anni e determina indennità nel 2020 in complessivi € 20.460,02, di cui € 15.900,00 per la porzione cosiddetta est di 2.428 metri quadrati e il resto per quella di 1.185, oltre interessi e oltre la condanna del Comune di Misterbianco al pagamento delle spese nei giudizi fino adesso intervenuti che sono circa € 11.500,00 Nelle more del giudizio in Corte d'appello, i signori Bruno, i proprietari, adiscono anche il TAR, nel 2010 dal quale chiedono di dichiarare illegittima l'occupazione del Comune di Misterbianco, ai danni del loro terreno, per non avere emesso, nei termini di legge, alcun provvedimento ablatorio, quindi nessun decreto di esproprio e di condannare il Comune alla restituzione del terreno illegittimamente destinato alla realizzazione dell'edificio scolastico, previa demolizione della scuola, quindi loro chiedono la demolizione della scuola, insieme al risarcimento del danno oppure, in subordine, dichiararsi iniziato il procedimento di acquisizione sanante, che è un procedimento, Presidente, previsto dall'articolo 42 bis del DPR 327/2001, il quale dice che, valutato gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarato di pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito in maniera non retroattiva al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo che in maniera forfettaria si avvicina al 10%. Morale della favola, siamo già arrivati alla gestione commissariale nel 2021 i commissari iniziano il procedimento di acquisizione sanante, questo procedimento non è accolto dai proprietari, i quali fanno altri due ricorsi, uno in Corte d'Appello per l'opposizione alla stima e propongono i motivi aggiunti davanti al TAR al ricorso del 2010; viene nominato un CTU, il quale a giugno del 2022, credo, deposita la relazione, che tiene conto peraltro anche dell'area interclusa di cui parlava l'ingegner Orlando, perché siccome c'era un'area interclusa questa amministrazione al giugno del 2022 fa una dichiarazione di pubblica utilità e prende anche l'altro lotto che è di 1.597 metri quadrati. Morale della favola, Presidente, nella relazione depositata il 27 giugno 2022, il CTU ingegnere Messina parla di un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, una serie di indennità per tutta la questione che dura dall'86 a oggi, di un importo totale che dovrebbe essere caricato al Comune di € 406.275,61; nelle more di questi giudizi le parti stabiliscono interlocuzione atta a definire in via transattiva l'annosa vicenda e la transazione prevederebbe il pagamento per il Comune di Misterbianco di complessivi € 325.000,00 compresi i 18.000,00 depositati in Cassa depositi e prestiti per l'acquisizione delle aree interessate alle procedure espropriative che sono pari a 4.035, come diceva l'ingegnere Orlando, senza alcun che a pretendere a qualsivoglia titolo dal momento del pagamento, con compensazione delle spese di giudizio e restando inteso che a carico

del Comune resterebbero le spese di registrazione, se non ricordo male, delle sentenze e il pagamento intero della CTU. La Commissione prende anche atto del parere legale espresso dall'avvocato Ollà a novembre 2022, la quale, giustamente dice: guardate che la transazione rappresenta una soddisfacente soluzione del contenzioso in oggetto. Perché intanto con i motivi aggiunti, provvedendo ad acquisire l'area interclusa, abbiamo riconosciuto di fatto le ragioni dei ricorrenti dei motivi aggiunti e poi perché comunque, se andiamo avanti, il rischio è di venire condannati a un importo ben superiore a questi € 325.000,00. Per quanto mi riguarda, la proposta della transazione va approvata, perché, ripeto, ci esporremo a un danno ben maggiore, anche se mi permetta di dire, Presidente, che tutto questo, nasce da un atteggiamento non proprio consono dell'Ente, perché è impensabile che dall'86 a oggi, passano sei sindacature e nessuno si degni di fare un decreto di esproprio. E' vero che c'è l'interesse pubblico perseguito, che è quello della costruzione di una scuola, ma, insomma, stiamo parlando di una cosa veramente, ma veramente annosa. Quindi, Presidente, per quanto mi riguarda faccio anche dichiarazione di voto a nome di "Guardiamo Avanti" siamo favorevoli all'approvazione della transazione.

**Chiede di intervenire la consigliera Caruso C.M.:** grazie Presidente, ringrazio intanto il Presidente Anzalone per l'exkursus, la spiegazione, sembrava quasi un'arringa, di essere al tribunale, complimenti è stato bravo bravo. Anche perché è stato molto chiaro, soprattutto per tutti quelli che, i consiglieri che in ogni caso, non essendo presenti nella Commissione in questione, chiaramente si perdono un attimino quello che è l'argomento che stiamo andando a votare, anche per ricollegarmi al discorso che tutto quello che noi andiamo a votare in qualche modo dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo andando a votare. Non posso non farmi le dichiarazioni del mio Presidente, che è sicuramente mettono in luce evidentemente un problema all'interno dell'ente, perché è chiaro che se su una porzione di quel terreno, sia chiaro, ma ad oggi è stata costruita una scuola, come è stato possibile costruire quella scuola, non solo paghiamo noi da questa transazione che si andrà a votare, paghiamo dai € 50.000,00 ai € 70.000,00 di occupazione senza titolo, di sanzione per occupazione senza titolo, capiamo che quando c'è un istituto che è l'espropriazione per pubblica utilità e questa espropriazione per pubblica utilità non viene effettuata e noi arriviamo a una causa, sicuramente da Matusalemme voglio dire, stiamo parlando di una causa che ci ha accompagnato dal 1986 e abbraccia 6 sindacature che voglio dire penso che in queste sindacature, come abbiamo letto insieme, ci sono passati tutti, sono proprio qua presenti anche appesi voglio dire, quindi sicuramente i tempi lunghi della burocrazia e i tempi stralunghi della giustizia, ma un problema all'interno dell'ente è inevitabile che c'è lo dobbiamo porre, considerando anche che c'è una parte della documentazione che è pervenuta in Commissione e che è presente agli atti in cui il giudice della Corte di Appello credo che dichiara di aver chiesto una documentazione entro un termine, ora non mi ricordo era stabilito questo termine e dichiara che a questo termine non solo non è pervenuta alcun tipo di documentazione, ma nemmeno successivamente. Quindi, se noi non teniamo in considerazione le richieste che vengono fatte chiaramente, andiamo a incorrere in questi risultati che sono poco felici. Ora al di là che sicuramente è più conveniente approvare adesso questa transazione piuttosto che rimandarla successivamente, è chiaro, ma stiamo parlando di un'espropriazione, di un terreno che non ho idea, perché non è il mio settore di competenza di quanto potesse essere in ogni caso il valore economico di questa porzione di terreno, di questo terreno per intero e oggi andiamo a votare una transazione che stiamo parlando di € 350.000,00, cioè capite che stiamo facendo qualcosa che non sta né in cielo, né in terra. Volevo dire solo questo, quindi il discorso di conoscere quello che andiamo a votare, secondo me, in ogni caso è la cosa fondamentale all'interno del Consiglio.

**Chiede di intervenire il consigliere Nastasi I.:** grazie signor Presidente, io subito ringrazio il Presidente di Commissione l'avvocato Anzalone, perché chiaramente, quando ci siamo ritrovati a studiare questo atto e questo dico, faccio un collegamento con le questioni che ponevo poc'anzi, Presidente, questa è la dimostrazione plastica del lavoro che viene svolto nelle Commissioni ed è la dimostrazione plastica che quando le Commissioni vengono messe nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro, producono un ragionamento e producono anche uno studio che porta alla conoscenza di tutti i consiglieri comunali dell'atto che viene sottoposto. Perché noi dobbiamo dire che chiaramente l'avvocato Anzalone ha la capacità di relazionare, come abbiamo visto, perché chiaramente è il suo settore professionale, ma tanti non fanno gli avvocati, in altri settori non fanno l'architetto, non fanno i tecnici, però la peculiarità della Commissione è quella che, ognuno con le proprie formazioni, con la propria professionalità, apporta un contributo per poter ragionare sul pezzo. Qui questo atto, mi permetta, Presidente, ha un po' del paradossale, cioè noi oggi nel 2022 andiamo a discutere di un atto, di una questione che parte nel 1986, parte dal 1986, percorre 6 sindacature, come abbiamo detto fino a poco fa, praticamente è un procedimento per un'occupazione di un terreno per pubblica utilità, ma un'occupazione senza titolo. È vero che questa era una procedura molto diffusa negli anni, tanto diffusa che successivamente il legislatore, ricordo che prima con i Piani regolatori venivano vincolati

dei terreni per trent'anni e ai proprietari non gli veniva concesso l'esproprio e si dovevano tenere dei terreni vincolati, quindi dei beni di cui non usufruivano, però venivano vincolati e non potevano fare niente. Su questo il legislatore ha posto una condizione nuova negli ultimi strumenti urbanistici, da circa vent'anni a questa parte, come dire, dà la possibilità di poter vincolare un terreno per pubblica utilità, per qualsivoglia funzione, può tenerlo vincolato cinque anni, ha cinque anni di tempo solamente per potersi organizzare per poterlo acquisire ai beni comunali. Se nei successivi cinque anni non ha fatto l'atto di espropriazione, il proprietario può chiedere un indennizzo anche per i cinque anni precedenti, proprio perché il cittadino non può avere un bene proprio bloccato in eterno, allora nonostante questi input che venivano dal legislatore, questa storia è andata avanti, quasi chiusa in un cassetto senza che nessuno si accorgesse che poteva essere risolta in un nulla, con un atto dirigenziale, un atto amministrativo che poneva appunto un atto di un provvedimento di esproprio perché è vero che nell'86 parte questa occupazione, per come dire, interesse pubblico per costruire la scuola. È vero che, chiaramente, nel 1996 stiamo parlando quasi 10 anni dopo si provvede all'occupazione di un'altra porzione per allargare il progetto di questa scuola e si continua a perseverare con uno stesso modus operandi, cioè 10 anni prima si era occupato un pezzo di terreno, dopo 10 anni si occupa ancora, si procede senza fare un atto di un provvedimento di esproprio fino chiaramente legittimamente i proprietari chiedono conto e ragione all'ente nel dover avere, come dire, riconosciuto un indennizzo. Arriviamo fino ai giorni della Commissione straordinaria, che fa praticamente l'atto più facile di tutti no, cioè quello più sbrigativo, restituiamo la porzione di terreno, una delle porzioni di terreno, ma chiaramente la restituisci, non valutando il fatto oggettivo che devi garantire una servitù di ingresso al terreno. Quindi il proprietario che dice; ma io di questo pezzo di terreno che me ne faccio ora? O te lo prendi o te lo prendi in realtà. Quindi subiamo ancora una volta altri ricorsi e altri procedimenti amministrativi e giudiziari. Fino ad arrivare ad oggi, arrivare ad oggi che chiaramente una richiesta di transazione, quindi con un provvedimento che poteva essere fatto negli anni passati, che all'Ente avrebbe costato sicuramente molto meno, ora stiamo parlando, Presidente Anzalone, se non si approva questa procedura transattiva va in decisione e quindi rischiamo di pagare cifre astronomiche. Il ragionamento complessivo vuole essere quello che oggi questo Consiglio comunale si ritrova a dover approvare un atto, che chiaramente parte nel 1986 di cui il Consiglio si deve fare carico di questo atto per, come dire, un procedimento che negli anni poteva essere benissimo risolto in modo differente. Collego, Presidente, la mia dichiarazione di voto, a questo atto: visto l'iter, abbiamo studiato bene tutta la cronistoria, io dichiaro di votare no.

Alle ore 21:45 escono i consiglieri Marchese M., Zuccarello M., Caruso C.M., Strano A. e Nastasi I., per cui i consiglieri presenti sono n. 13

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 13 voti favorevoli (Ceglie L., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.).

A chiusura della votazione, dichiara approvata la proposta.

Il Presidente, a questo punto, pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 13 voti favorevoli (Ceglie L., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sentiti i superiori interventi;
2. Visto l'esito delle votazioni;
3. Visto lo Statuto Comunale;
4. Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
5. Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 79 del 03/11/2022: "*Procedura espropriativa per la realizzazione della Scuola Media "Don Milani" frazione Lineri e relativo ampliamento – Modifica Deliberazione CS n. 37/2021 acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 delle particelle 83-562-82del foglio 13 – Approvazione transazione a definizione dei Giudizi Corte d'Appello di Catania RG n. 717/2016 e n. 1614/2021 e TAR CT RG n. 2198/2020*";

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per appello nominale dai signori consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

**Approvare** l'allegata proposta di deliberazione di C.C. n° 79 del 03/11/2022: *“Procedura espropriativa per la realizzazione della Scuola Media “Don Milani” frazione Lineri e relativo ampliamento – Modifica Deliberazione CS n. 37/2021 acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 delle particelle 83-562-82 del foglio 13 – Approvazione transazione a definizione dei Giudizi Corte d'Appello di Catania RG n. 717/2016 e n. 1614/2021 e TAR CT RG n. 2198/2020”*.

Successivamente, con separata votazione

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Sabrina Ragusa

Il Consigliere Anziano  
Vinciguerra Annalisa

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Ceglie Lorenzo